

Allegato 1 alla Determinazione n. 41 del 14/10/2024

“Interventi personalizzati destinati alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia finalizzati a garantire il diritto ad una vita indipendente”

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione

dei progetti di Vita Indipendente

a valere sul progetto “Vita Indipendente Val d’Elsa (V.I.V.E.)” finanziato dal

PR FSE+ 2021-2027

Articolo 1 – Riferimenti normativi

La Società della Salute Alta Val d'Elsa adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione con le seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 Febbraio 2022 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) Versione I del PR FSE+2021-2027;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 520 del 6 Maggio 2024, con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del PR FSE+ 2021-2027, notificata alla Commissione Europea tramite SFC21 in data 8 maggio 2024;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1449 del 19/12/2017 "Percorso di attuazione del modello regionale di Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto di vita";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1642 del 23/12/2019 che, in attuazione della D.G.R. n. 1449/2017, ha approvato il "Il modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità" e definito i livelli minimi di governo e organizzativi della presa in carico della persona con disabilità, con particolare riferimento alla Unità di Valutazione Multidisciplinare per la Disabilità (UVMD);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1055 dell'11/10/2021 "Il modello regionale del Percorso di presa in carico della persona con disabilità: approvazione strumenti, procedure e metodologie, in attuazione della DGR 1449/2017.
- la Decisione di Giunta regionale n. 12 del 29 gennaio 2024 e ss.mm.ii relativa all'approvazione del cronoprogramma 2024-2026 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee.
- la Delibera della Giunta Regionale n. 520 del 6 maggio 2024, con la quale è stata approvata la proposta di riprogrammazione del PR FSE+ 2021-2027, notificata alla Commissione Europea tramite SFC21 in data 8 maggio 2024;
- la Decisione di esecuzione C(2024) 4745 final dell' 01/07/2024 con cui la CE ha approvato la riprogrammazione del PR FSE+ 2021-2027 della regione Toscana;
- la Delibera di Giunta regionale n. 818 del 15 luglio 2024 che prende atto della Decisione della Commissione Europea C (2024) 4745 final del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del PR FSE+ anni 2021-2027.
- il Decreto n. 20946 del 13/09/2024 con cui il Settore Investimenti per l'inclusione e l'accessibilità di Regione Toscana ha approvato il progetto "Vita Indipendente Val d'Elsa (V.I.V.E.)";

Articolo 2 – Finalità generali

La finalità del presente intervento, nel perseguimento dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana con particolare riferimento alla pari dignità sociale ed uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3, è volta a garantire alle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia la possibilità di autode-

terminarsi su base di uguaglianza con gli altri, definendo in maniera autonoma il proprio progetto di vita, evitando o prevenendo situazioni di isolamento e segregazione.

L'intervento attua l'articolo 19 "Vita indipendente e inclusione nella società" della *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità* (New York, 13 dicembre 2006 - ratificata in Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18) alle quali si riconosce il diritto di vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone per favorirne l'integrazione e la partecipazione assicurandone pari opportunità e possibilità di autodeterminazione.

Lo stesso, inoltre, si pone in piena coerenza con quanto proclamato congiuntamente, nel 2017, dal Parlamento Europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel *Pilastro europeo dei diritti sociali* in funzione del raggiungimento del traguardo numero 17 "Inclusione delle persone con disabilità"; che prevede, fra gli altri punti, che vengano garantiti servizi che consentano alle persone con disabilità di partecipare al mercato del lavoro e alla società ed a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze.

La stessa Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle regioni (COM(2021) 101 final recante "*Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*") è volta a potenziare e migliorare la vita delle persone con disabilità, sottolineando l'importanza della vita indipendente e della inclusione nella comunità.

In particolare, l'intervento si propone di far uscire le persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia da una condizione di fragilità e rischio di esclusione sociale, attraverso l'attivazione di un progetto di Vita Indipendente che permetta loro una maggiore autonomia nella realizzazione delle proprie scelte di vita.

Nel concetto di *indipendenza* risiede altresì la volontà di non agire in maniera assistenziale e diretta nei confronti delle persone con disabilità e grave limitazione dell'autonomia ma di fornire gli strumenti che permettano loro di autodeterminarsi grazie alla libertà di scegliere il proprio percorso di vita. Questa libertà è data anche dalla consapevolezza che l'intervento fornirà un supporto materiale, fisico e pratico che permetterà di uscire da situazioni di isolamento e segregazione. Il destinatario, la persona con disabilità e grave limitazione dell'autonomia, non è più l'oggetto di cura ma partecipa attivamente all'impostazione dell'intervento stesso, scegliendo tra diverse opzioni, gli strumenti che ritiene più utili per il proprio percorso.

Il presente avviso si inserisce nell'ambito dell'intervento sostenuto da Regione Toscana "*Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società*" a valere sul PR FSE+ 2021-2027 ai fini della selezione dei destinatari.

Articolo 3 – Destinatari

Possono presentare domanda di contributo per la realizzazione del proprio progetto di Vita indipendente (di seguito, anche *domanda*) esclusivamente le persone con disabilità in possesso dei seguenti requisiti:

- certificazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
- età superiore ai 18 anni;
- residenza nella Zona distretto della Toscana in cui è presentata la domanda;
- capacità di esprimere la propria volontà e autodeterminazione, anche se in maniera supportata, e la volontà di gestire in modo autonomo le proprie scelte, realizzando il proprio progetto di vita indipendente.

I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Le persone che siano già beneficiarie di misure analoghe o altri contributi o agevolazioni a copertura dei medesimi servizi oggetto del presente avviso, possono presentare domanda per l'erogazione dell'intervento in materia di vita indipendente. In tal caso, **l'ammissione a finanziamento è subordinata alla presentazione di formale rinuncia** alla fruizione delle suddette misure o contributi.

Articolo 4 – Obiettivi progettuali, tipologia di servizi finanziabili, spese ammissibili

Il progetto di Vita Indipendente presentato, coerentemente con le finalità del presente avviso, può prevedere uno o più degli obiettivi di seguito riportati.

Questi ultimi hanno lo scopo di garantire lo svolgimento indipendente di più attività, al fine di non escludere a priori nessuna fascia di età :

- a) supporto a percorsi di lavoro;
- b) supporto a percorsi di formazione;
- c) sostegno al ruolo genitoriale;
- d) percorsi di de-istituzionalizzazione / uscita dal nucleo familiare di origine;
- e) sviluppo di attività sociali e culturali per l'inclusione;
- f) supporto per lo svolgimento di attività sportive;
- g) mantenimento e/o potenziamento dell'autonomia motoria.

Gli obiettivi progettuali di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) devono essere avviati entro massimo 4 mesi dalla sottoscrizione del Piano di spesa.

L'obiettivo progettuale di cui alla lettera a) può riguardare attività lavorativa autonoma, dipendente, pubblica, privata, a tempo indeterminato o determinato, part time o full time.

L'obiettivo progettuale di cui alla lettera b) deve avere un monte orario complessivo non inferiore a 150 ore.

L'obiettivo progettuale di cui alla lettera c) può essere indicato solo in presenza di almeno un figlio minorenni o senza limiti di età in caso di figlio con disabilità, alla data di presentazione della domanda.

L'obiettivo progettuale di cui alla lettera d) è riconosciuto nei casi di documentato ricovero permanente in strutture residenziali sociali, sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, per i quali è avviato o previsto un percorso di de-istituzionalizzazione e nei casi documentati di avvio di un progetto di abitare in autonomia rispetto al nucleo familiare di origine.

L'obiettivo progettuale di cui alla lettera g) prevede la fruizione di prestazioni di fisioterapia erogate da parte di soggetti abilitati alla professione ai sensi della normativa vigente.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il destinatario può selezionare, secondo le modalità più confacenti al proprio progetto di vita indipendente, **uno o più fra i seguenti servizi**:

- **personale** (assistente personale e/o fisioterapista). Nel periodo di assegnazione del contributo FSE+, è sempre possibile la cessazione del contratto e l'assunzione di un nuovo assistente personale per il periodo residuo;
- **trasporto** (servizi pubblici o del privato sociale);
- **iscrizione ad attività sportive.**

Il destinatario sceglie autonomamente i propri assistenti personali ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto di lavoro in modo formale, nel rispetto della normativa vigente. Le tipologie di rapporto con gli assistenti personali previste sono:

- contratto di lavoro, in caso di rapporto diretto con personale privato scelto dalla persona;
- se necessaria intermediazione, contratto con soggetto terzo autorizzato all'attività di somministrazione;
- prestazione occasionale attraverso l'acquisizione di ore di lavoro con il Libretto famiglia, fino al raggiungimento del limite complessivo massimo annuo previsto dalla normativa vigente;
- acquisizione di ore di prestazione da soggetto accreditato ai sensi della LR n. 82/2009.

I contributi di cui al presente avviso non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali a valere sui medesimi interventi.

Articolo 5 – Ammissibilità delle domande

Le domande saranno ammesse se risulteranno:

- pervenute entro la data di scadenza indicata nell'art. 7 del presente avviso;
- presentate da un soggetto ammissibile di cui all'art. 3;
- presentate con le modalità indicate nell'art. 7;
- corredate della documentazione firmata indicata all'art. 6

Eventuali irregolarità formali/documentali potranno essere integrate su richiesta dell'Amministrazione competente, entro massimo 10 giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 6 – Presentazione del progetto di Vita Indipendente

I potenziali destinatari in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 presentano la domanda di contributo, compilata in tutte le sue parti, per la realizzazione del proprio progetto di Vita Indipendente. Nello specifico, la documentazione necessaria si compone di:

a) scheda di iscrizione FSE+ (allegato n. 2);

b) format progetto di Vita Indipendente (allegato n. 3), all'interno del quale dovranno essere indicati:

- almeno un obiettivo progettuale fra quelli indicati all'art. 4;
- il progetto di vita che illustri, per ciascun obiettivo, le modalità con cui si intende realizzarlo, nonché una stima delle risorse necessarie con riferimento ai servizi di cui all'art. 4;
- la durata dei servizi previsti, coerentemente con gli obiettivi. **Il progetto non potrà, in ogni caso, avere una durata inferiore a sei mesi e dovrà terminare entro e non oltre la data del 31 dicembre 2027.**

La domanda è finalizzata alla candidatura del potenziale destinatario alla progettualità di cui al presente avviso ed è soggetta all'iter dell'istruttoria come descritto negli articoli successivi.

Articolo 7 – Scadenza e modalità di presentazione delle domande

Il presente avviso resta aperto per una **prima finestra temporale di 30 giorni** a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Qualora la data di scadenza cada di giorno festivo, si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo.

In questo intervallo temporale, è possibile presentare la domanda, compilando il modulo di cui all'allegato n. 3 in tutte le sue parti.

La domanda deve essere presentata a mezzo Pec all'indirizzo sds.altavaldelsa@legalmail.it.

Successivamente alla prima finestra temporale di presentazione delle domande, i potenziali destinatari possono presentare domanda a partire dal 1° aprile 2025 fino al 31 maggio 2027, o altro termine che potrà essere comunicato dall'Amministrazione competente.

Articolo 8 – Criteri di valutazione dei progetti di Vita Indipendente

La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte.

L'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità (di seguito anche UVMD) valuta i progetti presentati sulla base dei seguenti criteri:

- condizione funzionale, intesa come limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e di tutte quelle azioni che la persona con disabilità non può svolgere direttamente;
- coerenza e congruità della proposta progettuale rispetto a obiettivi, condizione funzionale di cui al punto precedente e risorse stimate;
- fragilità socio-economica del contesto di provenienza.

Sono causa di esclusione della domanda tutti i casi in cui la valutazione della coerenza della proposta progettuale abbia esito negativo.

Articolo 9 – Valutazione dei progetti di Vita Indipendente e Piano di Spesa

L'istruttoria delle domande presentate prende avvio a decorrere dal primo giorno lavorativo utile successivo alla scadenza dei termini di presentazione delle stesse e deve concludersi entro 30 giorni e, comunque, non oltre 45 giorni.

La fase istruttoria comporta una prima valutazione di tipo amministrativo, relativa al possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3, e una valutazione multiprofessionale da parte della UVMD, che comprende la presa in carico della persona e la valutazione dei bisogni espressi dalla stessa e del progetto di Vita Indipendente presentato. L'UVMD può richiedere documenti integrativi.

In seguito alla valutazione multiprofessionale e tenendo conto dei criteri di valutazione dei progetti di cui all'art. 8, la UVMD definisce il contributo mensile assegnato al progetto di Vita Indipendente.

Il contributo assegnato s'intende consolidato fino alla conclusione del progetto, anche al modificarsi della condizione socioeconomica della persona con disabilità.

La Società della Salute approva, con proprio provvedimento amministrativo, l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento (e il relativo contributo a valere sul PR FSE+ 2021-2027), dei progetti esclusi e dei progetti eventualmente ammessi ma non finanziabili per esaurimento di risorse.

Per ciascun progetto ammesso a finanziamento, la Società della Salute predispone un Piano di Spesa in cui sono indicati i dati della persona e l'importo del contributo mensile determinato dalla UVMD per il progetto di Vita Indipendente.

Il Piano di Spesa è concordato e sottoscritto dal soggetto beneficiario e dal destinatario (o suo rappresentante legale, se nominato) e deve contenere data e luogo di sottoscrizione.

La data di sottoscrizione del Piano di Spesa rappresenta l'assegnazione formale del contributo, costituendo la data di decorrenza della stessa ammissibilità delle spese. Qualora la data di sottoscrizione del Piano di Spesa sia antecedente al 1° gennaio 2025, il periodo di ammissibilità della spesa decorre, in ogni caso, dal 1° gennaio 2025.

Ogni variazione del progetto approvato che comporti una modifica al Piano di Spesa, entro i limiti dell'importo assegnato, deve essere richiesta e concordata con la Società della Salute e dà luogo ad una variazione al Piano di Spesa e a nuova sottoscrizione dello stesso.

Articolo 10 – Risorse disponibili e contributo assegnabile

Per il presente avviso pubblico sono disponibili Euro 606.125,26 a valere sul PR FSE+ 2021-2027. Sono finanziati i progetti risultati idonei, in ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per ciascun progetto è erogabile un contributo mensile da Euro 800 a Euro 2.000, ferme restando le richieste di contributo di importo inferiore.

Il periodo di ammissibilità del beneficio economico non è in alcun modo retroattivo e decorre dalla data di sottoscrizione del Piano di Spesa, **fermo restando che il periodo di ammissibilità delle spese decorre a partire dal 1° gennaio 2025.** Il beneficio economico è erogato con periodicità mensile a decorrere dalla data di effettivo avvio delle attività e **solo ed esclusivamente a seguito di rendicontazione delle spese** come definite all'art. 12.

Il contributo erogato non può superare le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Eventuali risorse residue derivanti da cessazioni o minori rendicontazioni della spesa restano vincolate e comunque disponibili per il finanziamento dei progetti oggetto del presente avviso.

Articolo 11 – Esclusione, decadenza, sospensione, cessazione

È motivo di **esclusione** della domanda:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) per la prima finestra temporale di cui all'art. 7, presentazione della domanda oltre i termini previsti;
- c) presentazione della domanda con modalità differenti rispetto a quanto disciplinato all'art. 7.

È motivo di **decadenza** dal beneficio:

- a) la perdita dei requisiti di cui all'art. 3;
- b) il mancato avvio delle attività entro 4 mesi dalla sottoscrizione del Piano di Spesa;
- c) il mancato rispetto degli obblighi contrattuali nei riguardi dell'assistente personale o altra figura professionale;
- d) il ricovero permanente in struttura residenziale;
- e) la mancata trasmissione dei documenti e delle rendicontazioni mensili delle spese sostenute, entro 60 giorni successivi rispetto al mese di riferimento;
- f) la destinazione delle risorse economiche a scopi diversi da quelli definiti nel progetto di Vita Indipendente;
- g) ogni altra eventuale inadempienza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Piano di Spesa.

È motivo di **sospensione** del contributo l'inserimento temporaneo in struttura residenziale riabilitativa, sociosanitaria o ospedaliera e per il medesimo periodo di permanenza, se superiore a 30 giorni consecutivi.

La persona può richiedere la **cessazione** del progetto e del contributo, attraverso formale rinuncia da inviare all'indirizzo sds.altavaldelsa@legalmail.it.

Il destinatario deve comunicare tempestivamente alla Società della Salute di riferimento ogni informazione relativa a ricoveri, dimissioni in struttura residenziale riabilitativa, sociosanitaria o ospedaliera.

Articolo 12 – Rendicontazione delle spese

A cadenza mensile e per tutta la durata del progetto, la persona con disabilità (o suo rappresentante legale, se nominato) è tenuta ad effettuare la rendicontazione delle spese sostenute alla Società della Salute di riferimento, secondo l'allegato "Richiesta rimborso spese del destinatario".

Di seguito, il prospetto, per ogni tipologia di spesa ammissibile, dei relativi giustificativi da rendicontare:

Tipologie di servizi/spese	Giustificativi mensili	Ulteriore documentazione da presentare
Spese di personale (assistente personale)	Copie busta paga quietanzate Bollettini trimestrali versamento contributi previdenziali e assicurativi quietanzati Fattura/ricevuta fiscale quietanzata (se tramite soggetto accreditato ai sensi della LR n. 82/2009) Libretto famiglia (se prestazione occasionale) (nei limiti del massimale previsti dalla normativa vigente)	Da presentare in sede di <u>prima richiesta</u> di rimborso: - Copia contratto di lavoro se il rapporto è diretto tra lavoratore e persona con disabilità (o suo rappresentante legale, se nominato) e copia denuncia rapporto di lavoro a INPS*; - Copia contratto con soggetto terzo, se il rapporto è tramite soggetto autorizzato all'attività di somministrazione e Comunicazione obbligatoria (Unisomm)
Spese di personale (fisioterapista)**	Fattura/ricevuta fiscale/note di debito quietanzate	-
Spese di trasporto (servizi pubblici o del privato sociale)***	<u>Trasporto/servizio pubblico</u> : abbonamenti, carnet o biglietti mezzi pubblici; fattura/ricevuta fiscale quietanzata in caso di taxi <u>Trasporto privato sociale</u> : fattura o ricevuta fiscale quietanzata rilasciata da associazione o cooperativa	<u>Trasporto/servizio pubblico</u> : L'abbonamento, il carnet e singoli biglietti valgono anche come documento di quietanza. In presenza di numerosi biglietti, può essere presentato il riepilogo dei biglietti acquistati, scaricabile dall'app utilizzata
Spese di iscrizione e quote di abbonamento ad attività sportive****	Fattura, ricevuta fiscale o altro documento contabile quietanzato attestante l'iscrizione o l'abbonamento	

* Per le spese di personale (assistente personale), si rimanda al CCNL di riferimento.

** Per le spese relative ai fisioterapisti, sono riconosciuti gli importi massimi in linea con le tariffe medie del mercato.

*** Per le spese di trasporto, sarà riconosciuto fino a un importo massimo mensile pari a Euro 200,00 (fatta salva la L.R. del 23 dicembre 1998 n. 100).

**** Per le spese di iscrizione ad attività sportive, sarà riconosciuto fino a un importo massimo mensile pari a Euro 100,00.

Ove possibile, le fatture/ricevute dovranno riportare nell'oggetto la seguente dicitura "PR FSE+ 2021-2027 – Avviso Progetti di sostegno alla vita indipendente e inclusione nella società – CUP n. J59G24000200006" prima della descrizione dell'oggetto che riporta il servizio/prestazione fornito (fatture "parlanti").

La rendicontazione mensile dei giustificativi di spesa va effettuata presso gli Uffici della Società della Salute Alta Val d'Elsa, ubicati in Via Salceto, 99 (Poggibonsi – 53036) al 4 piano, oppure inviando una email a francesca.sampieri@uilsudest.toscana.it

Articolo 13 – Criteri generali di ammissibilità dei costi

Per essere rimborsabili le spese devono essere:

- riferibili al periodo di vigenza del contributo e, comunque, a partire dal 1° gennaio 2025 e non oltre il 31 dicembre 2027;
- relative allo specifico intervento approvato dall'Amministrazione competente;
- effettivamente sostenute, ovvero corrispondenti a pagamenti effettuati dalla persona con disabilità e giustificate da documenti di valore probatorio;
- ricomprese nei limiti del Piano di Spesa approvato;
- ammissibili secondo le vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

Articolo 14 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Società della Salute di residenza, secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio. È disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Articolo 15 – Principi orizzontali

Nell'ambito del presente avviso, sono rispettati i principi orizzontali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e coerentemente con quanto previsto nel documento *“Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus nella Programmazione 21-27 della Regione Toscana”*.

In particolare, dovranno essere assicurati i seguenti principi generali:

- rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
- parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
- accessibilità per le persone con disabilità.

Articolo 16 – Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 i dati personali saranno raccolti per le finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo Plus e saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

La Società della Salute è cotitolare del trattamento (P.IVA 01287800526, sede legale in Piazza Cavour, 2, CAP 53036 – Poggibonsi (SI); Dati di contatto del Titolare: tel 0577 994070; e-mail: segreteria.zonaelsa@uslsudest.toscana.it ; PEC sds.altavaldelsa@legalmail.it; dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali, Dr.ssa Biancamaria Rossi: Tel. 0577 994070; email: segreteria.zonaelsa@uslsudest.toscana.it).

Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE+. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE e presso gli uffici del Responsabile del procedimento Società della Salute nella persona della sua Direttrice, dr.ssa Biancamaria Rossi, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Articolo 17 – Reclami e ricorsi

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE+ un Punto di contatto <https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>, con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione (AdG).

I soggetti interessati possono, pertanto, presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso sull'Albo pretorio del Comune di Poggibonsi o sul sito <https://www.sdsaltavaldelsa.it/>.

Articolo 18 – Informazioni sul procedimento

Il responsabile del procedimento è la Direttrice della Società della Salute Alta Val d'Elsa, dr.ssa Biancamaria Rossi.

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi a: beatrice.angeli@uslsudest.toscana.it – 0577 994077, francesca.sampieri@uslsudest.toscana.it - 0577 994093 o ai Punti insieme presenti nel territorio della Società della Salute Alta Val d'Elsa.

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica per la presentazione delle domande sono reperibili al seguente sito: <https://www.sdsaltavaldelsa.it/>.